

## SEZIONE I

### CONSIGLIO REGIONALE

#### - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 maggio 2012, n. 43

**Disposizioni in merito alla concessione di diritti di nuovo impianto ed impianto per la realizzazione di superfici vitate (Regolamento "CE" 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che ha vietato l'impianto di nuovi vigneti fino al 31 luglio 2010, assegnando al tempo stesso all'Italia 12.933 ettari per realizzare nuovi impianti di vigneto da concedere entro il 31 luglio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 settembre 2002, n. 127 (Programma regionale per l'impianto di nuovi vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio), con la quale sono stati ripartiti tra le province 1.165 ettari di diritti di nuovo impianto concessi ai sensi del reg. (CE) 1493/1999;

Visto in particolare il punto 5 di tale programma, che dispone, tra l'altro, che i vigneti realizzati con i diritti di nuovo impianto non danno luogo, nelle quindici campagne successive a quella di impianto, a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento e che non è concesso trasferire verso terzi diritti di reimpianto derivanti da estirpazione di propri vigneti aziendali per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'autorizzazione all'impianto;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 settembre 2001, n. 166, con la quale è stata istituita la riserva regionale dei diritti di reimpianto di superfici vitate, ai sensi dell'articolo 5 del citato reg. (CE) 1493/1999, nella quale confluiscono: i diritti di nuovo impianto concessi alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 6 del medesimo reg. (CE) 1493/1999 non utilizzati entro i periodi previsti, i diritti di reimpianto disciplinati dal regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987 (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) giunti al termine della loro scadenza e non utilizzati e gli altri diritti assegnati alla riserva in applicazione di norme comunitarie e nazionali;

Visto in particolare il punto 4.3 dell'allegato A della del. c.r. 166/2001, in cui viene disposto che i vigneti

realizzati con i diritti di reimpianto prelevati dalla riserva non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno dieci campagne a decorrere da quella successiva all'impianto;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 2006, n. 97 (Ripartizione dei diritti per l'impianto di vigneti presenti nella riserva regionale dei diritti di impianto di superfici vitate ai sensi della deliberazione Consiglio regionale 17 settembre 2001 n. 166 e criteri per l'attribuzione dei medesimi) con la quale sono stati ripartiti tra le province 119,2596 ettari di diritti di nuovo impianto concessi ai sensi del reg. (CE) 1493/1999 e 12.8468 ettari di diritti di impianto;

Visto in particolare il punto 3.3 dell'allegato A della del. c.r. 97/2006 che dispone, tra l'altro, che i vigneti realizzati con i diritti di cui sopra non danno luogo, nelle dieci campagne successive a quella di impianto, a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento e che non è concesso trasferire verso terzi diritti di reimpianto derivanti da estirpazione di propri vigneti aziendali per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'autorizzazione all'impianto;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poi confluito nel regolamento (CE) n. 1234/2007 (OCM unica), ed in particolare l'articolo 93 nel quale si dispone che gli stati membri, per migliorare la gestione del potenziale produttivo, istituiscano una riserva nazionale o riserve regionali dei diritti di impianto;

Vista la legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale vitivinicolo), ed in particolare l'articolo 4 che istituisce la riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto delle superfici vitate in attuazione del reg. (CE) 479/2009, affidandone la tenuta alla Giunta regionale;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale vitivinicolo"), ed in particolare l'articolo 6, comma 5, che, relativamente agli impianti realizzati con diritti di reimpianto prelevati dalla riserva regionale, dispone che i medesimi non possano dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva al loro impianto;

Considerato che il vincolo stabilito all'articolo 6, comma 5, del d.p.g.r. 52/R/2009 sopra citato, sia sufficiente a garantire che le aziende beneficiarie di diritti

di nuovo impianto o di reimpianto non distolgano i medesimi dalle finalità per le quali erano stati concessi;

Preso atto del momento di crisi economica che interessa la maggior parte dei settori agricoli, compreso il settore vitivinicolo;

Considerata la necessità, espressa dal mondo agricolo, di avere la maggiore flessibilità possibile della produzione vitivinicola anche al fine di conseguire l'equilibrio di mercato;

Considerato che la mobilità dei diritti di reimpianto attraverso le procedure delle estirpazioni e dei reimpianti e di trasferimento dei diritti stessi, possa consentire alle imprese agricole di far fronte alle problematiche sopra evidenziate e che il vincolo imposto dalle deliberazioni consiliari sopra richiamate risulta penalizzante per le aziende in un momento di crisi economica per le motivazioni sopra richiamate;

Ritenuto che i diritti di nuovo impianto e di impianto concessi ai sensi della normativa comunitaria sopra richiamata, precedentemente alla istituzione della riserva regionale di cui alla l.r. 9/2009, siano sostanzialmente equiparabili ai diritti di reimpianto concessi dalla riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che il periodo di vigenza del vincolo, così come determinato dall'articolo 6, comma 5, del d.p.g.r. 52/R/2009, venga applicato anche agli impianti realizzati con i diritti di nuovo impianto ed impianto assegnati ai sensi della del. c.r. 127/2002 e della del. c.r. 97/2006;

Ritenuto pertanto che gli impegni assunti a suo tempo dai soggetti beneficiari ed in particolare:

a. che i vigneti realizzati con i diritti di nuovo impianto non diano luogo, nelle quindici campagne successive a quella di impianto, a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento e che non sia possibile trasferire verso terzi diritti di reimpianto derivanti da estirpazione di propri vigneti aziendali per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'autorizzazione all'impianto ai sensi della del. c.r. 127/2002;

b. a non trasferire verso terzi diritti di reimpianto derivanti da estirpazione di propri vigneti aziendali per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'autorizzazione all'impianto e che i vigneti realizzati con i diritti di cui sopra non diano luogo, nelle dieci campagne successive a quella di impianto, a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento ai sensi della del. c.r. 97/2006;

siano sostituiti dall'obbligo di non trasferire verso terzi diritti di reimpianto derivanti dalla estirpazione delle superfici vitate realizzate in base alla normativa sopra citata per almeno cinque campagne a decorrere da

quella successiva al loro impianto, così come disposto dalla normativa vigente.

Ritenuto opportuno che le province competenti per territorio informino i soggetti interessati delle modifiche introdotte con il presente provvedimento;

#### DELIBERA

1. di stabilire che il quarto e quinto capoverso del punto 5 del programma regionale per l'impianto di nuovi vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, approvato con del. c.r. 127/2002, ed il quinto e sesto capoverso del punto 3.3 dell'allegato A della del. c.r. 97/2006, sono sostituiti dal seguente capoverso:

“Gli impianti realizzati ai sensi del presente atto non possono dar luogo ad un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all'impianto”;

2. di stabilire che gli impegni assunti a suo tempo dai soggetti beneficiari ed in particolare:

a. che i vigneti realizzati con i diritti di nuovo impianto non diano luogo, nelle quindici campagne successive a quella di impianto, a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento e che non sia possibile trasferire verso terzi diritti di reimpianto derivanti da estirpazione di propri vigneti aziendali per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'autorizzazione all'impianto ai sensi della del. c.r. 127/2002;

b. a non trasferire verso terzi diritti di reimpianto derivanti da estirpazione di propri vigneti aziendali per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'autorizzazione all'impianto e che i vigneti realizzati con i diritti di cui sopra non diano luogo, nelle dieci campagne successive a quella di impianto, a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento ai sensi della del. c.r. 97/2006;

sono sostituiti dall'obbligo di non trasferire verso terzi diritti di reimpianto derivanti dalla estirpazione delle superfici vitate realizzate in base alla normativa sopra citata per almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva al loro impianto, così come disposto dalla normativa vigente.

3. di incaricare le amministrazioni provinciali territorialmente competenti di dare informazione ai soggetti interessati attraverso la divulgazione e la pubblicazione del presente atto, anche in forma telematica nei propri canali istituzionali, affinché i soggetti beneficiari prendano atto della nuova durata degli impegni da essi assunti;

4. di trasmettere il presente atto all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), alle organizzazioni professionali agricole e cooperative e alle amministrazioni provinciali toscane.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*

Roberto Giuseppe Benedetti

*I Segretari*

Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

#### DELIBERAZIONE 29 maggio 2012, n. 44

**Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto. Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Bilancio di previsione per l'anno 2012.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 11, comma 5 dello Statuto della Regione Toscana, che prevede l'espressione del parere da parte del Consiglio regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 16 aprile 2012, n. 9, con cui la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dello Statuto, ha richiesto il parere sul bilancio di previsione per l'anno 2012 dell'ARTEA;

Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione;

#### DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole in merito al bilancio di previsione per l'anno 2012 dell'ARTEA;

2) di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*

Roberto Giuseppe Benedetti

*I Segretari*

Daniela Lastri

#### DELIBERAZIONE 29 maggio 2012, n. 45

**Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. Collegio sindacale. Designazione di un componente effettivo e un componente supplente.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 11 luglio 2011, n. 27 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2010) recante, nell'allegato G (Titoli di credito) all'allegato B (Conto generale del patrimonio), l'elenco delle partecipazioni azionarie e societarie della Regione Toscana, tra le quali è compresa Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A., di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 3 agosto 2011;

Visto, in particolare, l'articolo 21 dello statuto della Società che disciplina il collegio sindacale, il quale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall'assemblea e dura in carica per tre esercizi;

Visto, altresì, l'articolo 25 dello statuto della Società il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo stesso, si applicano le disposizioni di legge in materia;

Visto, in particolare, l'articolo 2399 del Codice civile che disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle società;

Considerato che il collegio sindacale della Società scade alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione